

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Le funzioni del Comitato di gestione sono indicate dalla Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e s.m.i. Il Comitato di gestione, anche dove ha poteri decisionali, non ha tuttavia compiti di attuazione in quanto non dispone al riguardo della gestione di finanziamenti o strutture e deve tenere conto dei vincoli organizzativi ed economici in capo al Consiglio direttivo.

Partecipa all'elaborazione del progetto pedagogico di scuola

Il progetto pedagogico è il documento attraverso cui il Consiglio direttivo definisce ed esplicita gli indirizzi pedagogici da promuovere con particolare attenzione e cura, nel quadro complessivo del percorso previsto per i tre anni di frequenza alla scuola dell'infanzia delineato negli "Orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento". Esso è strumento per la condivisione consapevole degli aspetti pedagogici da privilegiare e opportunità per promuovere la collaborazione attiva alla vita della scuola. Il Progetto pedagogico, la cui realizzazione è compito e responsabilità del Consiglio direttivo, è aperto ai contributi delle famiglie, degli insegnanti, del personale ausiliario e delle istituzioni educative presenti nella comunità e implica nella sua elaborazione anche il coinvolgimento del Comitato di gestione.

Contribuisce al buon funzionamento del servizio mensa offerto ai bambini

Nel rispetto della normativa di riferimento (D.L. 26 maggio 1997 n. 155 e Tabelle dietetiche della Provincia autonoma di Trento) il Comitato di gestione può svolgere questo compito confrontandosi, in incontri programmati, direttamente con il cuoco e con rappresentanti del Consiglio direttivo rispetto al menù e alle modalità di confezionamento dei pasti e/o partecipando saltuariamente al momento del pranzo. In quest'ultimo caso il soggetto incaricato dal Comitato di gestione di svolgere l'attività deve, per evidenti ragioni di carattere igienico-sanitario, assolvere a tale compito evitando di entrare in contatto diretto con i cibi o con le attrezzature di cucina durante il confezionamento dei pasti.

Eventuali pareri o proposte migliorative terranno conto dei limiti di disponibilità organizzativa e finanziaria dell'Ente gestore per il capitolo della mensa.

Delibera sui seguenti aspetti

Orari. È compito del Comitato di gestione individuare l'orario normale di apertura della scuola, di 7 ore giornaliere, al fine di corrispondere alle reali esigenze dell'utenza tenendo conto di una significativa impostazione dell'attività scolastica. Di conseguenza definisce anche l'orario delle eventuali 3 ore di prolungamento individuando inizio e fine di ogni ora, secondo quanto previsto dalla legge. Tali deliberazioni devono essere assunte e comunicate alle famiglie per ogni anno scolastico prima dell'apertura delle iscrizioni.

Calendari. La scuola dell'infanzia è aperta per non meno di 10 mesi all'anno, per 5 giorni alla settimana e 7 ore al giorno. Fermo restando il periodo di 10 mesi di attività didattica, il Comitato di gestione delibera il calendario scolastico anche speciale (es. calendario estivo) in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui ha sede la scuola. Il Comitato di gestione delibera anche i periodi di sospensione dell'attività didattica, attenendosi alle determinazioni assunte in tal senso dalla Giunta Provinciale.

Iscrizioni. Le deliberazioni del Comitato in tale ambito devono considerare quanto previsto dalle legge e dalle disposizioni adottate annualmente dalla Giunta Provinciale e contenute nella circolare per le iscrizioni predisposta a tale scopo dal Servizio Istruzione della Provincia Autonoma di Trento. Stante la competenza del Comitato di deliberare in merito alle iscrizioni, tale impegno ricorre anche nel corso dell'anno scolastico. A ogni richiesta, o in corrispondenza di più domande pervenute in un determinato periodo dell'anno, deve corrispondere una delibera di accettazione delle stesse con la data di inizio della frequenza o di non accettazione con adeguata motivazione. Ciò al fine anche di attivare le conseguenti garanzie assicurative a favore degli stessi bambini iscritti e frequentanti.

Fa proposte al Consiglio direttivo della scuola

- per arredi, attrezzature e materiale didattico in ordine all'utilizzo del rispettivo finanziamento provinciale;
- per eventuali esigenze di trasporto degli alunni, da presentare entro il termine dell'anno scolastico per quello successivo e ogni qualvolta venisse rilevata un'effettiva esigenza;
- per esperienze di collaborazione con altre scuole;
- per l'attività educativa nell'ambito dei progetti pedagogici specifici assunti dalle scuole;
- per iniziative con le famiglie e la comunità,

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Genitori

Insegnanti

Operatori d'appoggio

Consiglio direttivo

Rappresentanti del Comune

I genitori dei bambini iscritti eleggono i propri rappresentanti in numero pari agli altri membri di seguito menzionati (ad esclusione del rappresentante designato dal Consiglio direttivo),

Il personale insegnante elegge tre rappresentanti nelle scuole a due o più sezioni. Nelle scuole a una sezione due sono le insegnanti elette; nel caso in cui le insegnanti aventi diritto al voto siano due queste fanno parte di diritto del Comitato di gestione e quindi non è necessario procedere all'elezione per questa componente.

Il personale cuoco ed operatore d'appoggio elegge un proprio rappresentante. Nelle scuole dove il personale non insegnante è costituito da una sola persona, questa entra di diritto a far parte del Comitato di gestione.

Il Comune nel cui territorio ha sede la scuola o il Consiglio circoscrizionale, ove costituito, nomina due rappresentanti, di cui uno designato dalla maggioranza e l'altro dalla minoranza.

Il Consiglio direttivo nomina un proprio rappresentante.

Il Comitato di gestione è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno espresso la propria rappresentanza. Pertanto, se una delle categorie aventi diritto alla rappresentanza in seno al Comitato non ha eletto il/i proprio/i rappresentante/i, l'organo collegiale è validamente costituito e può essere convocato.

ELEZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione dura in carica tre anni scolastici. Le elezioni avvengono, di norma, entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico. L'assemblea elettorale è convocata dal Gestore della scuola mediante l'affissione del relativo avviso all'albo della scuola. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore che indica le proprie preferenze (il numero di preferenze non deve superare il numero dei componenti che ciascuna categoria deve esprimere). Chiuse le votazioni si iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio e di assegnazione dei posti nel Comitato di gestione riportando i dati nell'apposito verbale redatto in duplice copia. I risultati delle elezioni vengono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola dell'apposita comunicazione sottoscritta dai componenti del seggio elettorale. La prima convocazione del Comitato di gestione è disposta dal Gestore della scuola entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Convocazione e quorum

Gli incontri hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario scolastico. La prima riunione del neo-costituito Comitato di gestione viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo della scuola. In quell'occasione vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario verbalizzante.

Le successive riunioni hanno luogo su convocazione del Presidente del Comitato. È buona norma che il Presidente trasmetta la convocazione agli altri membri alcuni giorni prima della data fissata, con riferimento a un ordine del giorno. Inoltre, nell'ambito della necessaria collaborazione, copia della convocazione sarà trasmessa, per conoscenza, al Presidente dell'Ente gestore, sia perché predisponga i locali della scuola e tutto quanto necessario per lo svolgimento delle riunioni, sia perché possa conoscere gli argomenti fissati all'ordine del giorno, sui quali eventualmente fornire adeguate informazioni oppure esprimere motivati pareri.

La presenza di tutti i componenti sana però la mancata convocazione; l'accettazione della discussione da parte di tutti, sui singoli argomenti, sana la mancata presenza di essi nell'ordine del giorno. In caso di aggiornamento della seduta non occorre un nuovo atto di convocazione perché si tratta di prosecuzione della precedente seduta. [n tal caso, si darà notizia della nuova convocazione ai soli membri assenti. Il quorum per la validità delle adunanze è la metà più uno dei componenti in carica: per la determinazione di tale quorum vanno quindi computati i membri effettivamente eletti.

Il quorum per la validità delle deliberazioni è la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei voti validamente espressi dai presenti alla riunione. L'astenuito non può considerarsi votante e quindi non va computato per la determinazione del quorum. Nel caso in cui la votazione avvenga per schede, chi presenti scheda bianca è invece da considerarsi votante. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute del Comitato sono pubbliche senza diritto di parola.

Verbalizzazione delle sedute

Quanto trattato nella seduta va verbalizzato, con l'indicazione di inviare ciascun documento al coordinatore di circolo e al Consiglio direttivo della scuola.

Dal verbale devono risultare anche eventuali deliberazioni e se esse siano state assunte a maggioranza. In mancanza di tale indicazione si intende che la deliberazione è stata assunta all'unanimità.

Decadenza dei membri

I membri eletti che, senza giustificato motivo, rimangono assenti a tre sedute consecutive del Comitato, decadono dalla carica. Tale decadenza si realizza automaticamente (senza necessità quindi di uno specifico provvedimento). In questo caso il Comitato di gestione comunica all'Ente gestore la decadenza del membro rimasto assente e quindi la necessità di sostituzione con i primi tra i non eletti, dalle rispettive liste, se le elezioni sono state effettuate con liste (i membri subentranti restano in carica non oltre il periodo di durata dell'organo). Si sottolinea il fatto che l'automatica decadenza è prevista solo in riferimento ai membri eletti e non a quelli designati dal Comune o al rappresentante del Consiglio direttivo.